

**Civile Sent. Sez. U Num. 25208 Anno 2020**

**Presidente: TRIA LUCIA**

**Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**

**Data pubblicazione: 10/11/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso 9413-2019 proposto da:

BELLOMO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CECCHETTI, che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



375  
2020

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO  
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

**- controricorrente -**

***nonchè contro***

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA, REGIONE  
PUGLIA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE DEI CONTI - SECONDA  
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA,  
depositata il 23/10/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
20/10/2020 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'inammissibilità del  
ricorso;

udito l'Avvocato Marcello Cecchetti.

**Fatti di causa**

La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di  
Appello, con sentenza n.611, depositata il 23 ottobre 2018, respingeva  
l'appello proposto da Michele Bellomo avverso la sentenza della Corte dei  
Conti-Sezione giurisdizionale per la Puglia che lo aveva condannato al  
pagamento della somma di euro 640.143, oltre interessi e rivalutazione  
monetaria, quale ristoro del danno subito dalla su detta Regione, in  
relazione a una complessa vicenda inerente abusi commessi, nella qualità di  
assessore *pro tempore* all'Agricoltura, nell'utilizzo dei fondi del servizio  
irriguo regionale nell'esercizio 1990.

In particolare, per quello che qui ancora rileva, la Corte dei Conti di  
Appello ha confermato il rigetto dell'eccezione, già avanzata in primo grado,

di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, promossa con atto del 19 giugno 1995, al compimento del decimo anno a decorrere da tale data, in ossequio a quanto stabilito dal Legislatore nei commi 2 *quater* e 2 *quinqes* dell'art.1 della legge n.20/1994, applicabile *pro tempore*, introdotti dall'art.3 dei decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96 e 215/96, espressamente oggetto di sanatoria disposta dall'art.1, comma secondo, della legge n.639/96.

La Corte dei Conti ha, all'uopo, argomentato che, nella specie, non *venivano in rilievo effetti prodotti e salvaguardati dalla disposizione di legge, non convertita, per la ragione che anche qualora si ritenesse che l'effetto estintivo si sarebbe potuto realizzare in difetto di accertamento giudiziale, nel momento in cui la norma era stata sostituita, il termine decennale di prescrizione era ancora in corso; con la conseguenza che non sussistono effetti consumati o esauriti comportanti... la stabilizzazione della fattispecie, né rapporti giuridici di alcun genere, stante l'inidoneità del solo decorso del tempo a radicare rapporti giuridici in senso stretto.*

Avverso la sentenza Michele Bellomo propone ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

il P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.Lucio Capasso ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

### **Ragioni della decisione**

1 Con l'unico, articolato, motivo il ricorrente deduce la violazione dei limiti esterni della giurisdizione spettante alla Corte dei Conti, con riferimento agli artt.24, 103 e 111, comma VII, della Costituzione, difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, in ragione della mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, diniego di tutela giurisdizionale.

In particolare, il ricorrente lamenta che il Giudice contabile non abbia riconosciuto l'intervenuta prescrizione del giudizio contabile, promosso con atto del 19 giugno 1995 al compimento del decimo anno a decorrere da tale data, in ossequio a quanto stabilito dal Legislatore nei commi 2 *quater* e 2

*quinques* dell'art.1 della legge n.20/1994, *pro tempore*, introdotti dall'art.3 dei decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96 e 215/96, espressamente oggetto di sanatoria disposta dall'art.1, comma secondo, della legge n.639/96.

Secondo la prospettazione difensiva sussisterebbe l'eccesso di potere giurisdizionale in quanto la Corte dei Conti avrebbe pronunciato su una controversia nonostante l'avvenuta prescrizione dell'azione, mentre i decreti legge, sopra citati e non convertiti, avrebbero fatto sorgere in capo al ricorrente (attraverso la "sanatoria legislativa" operata dall'art.1, comma secondo, della Legge n.639/96) il diritto soggettivo ad una durata del processo temporalmente limitata ad un massimo di dieci anni, decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio o, in altri termini, il diritto soggettivo a godere di una speciale deroga rispetto all'istituto dell'interruzione "permanente" della prescrizione, derivante dall'esercizio dell'azione nei suoi confronti.

Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte dei Conti, pronunciandosi in modo ulteriore e diverso dalla mera declaratoria di intervenuta prescrizione, avrebbe operato un vero e proprio stravolgimento delle norme di legge così da ridondare in un'ipotesi di denegata giustizia e che, inoltre, il giudizio contabile, protrattosi per ulteriori tredici anni (dal 2005 al 2018), avrebbe, in ogni caso, comportato una violazione dei principi costituzionali e internazionali-convenzionali del "giusto processo".

2 Il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, in controricorso ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.15 del codice di giustizia contabile, per intervenuta formazione del giudicato sul punto della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sui fatti di causa.

Risulterebbe, infatti, dalla descrizione dello svolgimento del processo contabile riportata nell'atto impugnato, che né durante lo svolgimento del giudizio di primo grado né durante lo svolgimento del processo di appello, il ricorrente abbia mai sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile che, al contrario, pronunciandosi nel merito, aveva

affermato, implicitamente, la propria giurisdizione, giungendo ad attestare la responsabilità, tra gli altri, anche di Michele Bellomo.

3 Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 9680 del 5/4/2019; *id.* n. 13426 del 17/5/2019) << Ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l'esistenza, nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in appello. Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché nell'ambito del plesso giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere che si sia determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l'esperimento delle relative impugnazioni; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo>>.

3.1. Tali principi si attagliano al caso in esame in cui, pur non essendo stata sollevata questione di giurisdizione né in primo grado né con l'appello, la stessa è stata legittimamente proposta innanzi a queste Sezioni Unite, sul rilievo che la sentenza di appello della Corte dei conti, in quanto espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, era la sola suscettibile di arrecare un *vulnus* all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri dello Stato.

4. Ciò posto in punto di esclusione di avvenuta formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, il ricorso è, comunque, inammissibile.

Il ricorrente lamenta, nella sostanza, l'errata interpretazione di norme giuridiche relative alla disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione e, in particolare, dell'art. 1, secondo comma, della Legge 20.12.1996 n. 636, prospettando, dunque, un *error in iudicando* non rapportabile ai profili della giurisdizione.

4.1 Costituisce, infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di queste Sezioni Unite l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro le decisioni della Corte dei conti è consentito, soltanto, per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo di legittimità è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi agli *errores in procedendo* o agli *errores in iudicando*, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (così, di recente, Cass.Sez.U. 14 novembre 2018, n. 29285, e 19 febbraio 2019, n. 4886). È ammissibile il sindacato, quindi, in caso di sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore o dell'amministrazione, così come nell'ipotesi in cui il giudice contabile si pronunci su materie che sono estranee alle sue attribuzioni giurisdizionali.

4.2. Nello specifico, tale orientamento risulta, condivisibilmente, seguito da Cass.Sez.U n.22251/17 e n.4886/19, in ipotesi di erronea individuazione del momento iniziale del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art.2, comma secondo, della legge n.20/94, e da Cass. Sez.U. n.17660/13, in ipotesi di omesso rilievo della prescrizione dell'azione erariale.

5. Infine, con riguardo al prospettato diniego di giurisdizione, va ribadito l'ulteriore principio (già fissato, tra le altre, da Cass. Sez.U. n.28652/18) per il quale tale diniego risulta configurabile allorquando il Giudice speciale (amministrativo o contabile) abbia erroneamente ritenuto che una determinata controversia non rientri nell'ambito della propria giurisdizione, ipotesi questa del tutto estranea a quella prospettata in ricorso.

6.Dalle considerazioni che precedono, consegue, quindi, per la non consonanza del motivo, come formulato, al modello legale, l'inammissibilità del ricorso.

7.Sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020.

Il Consigliere rel.



Il Presidente

